



REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 13 febbraio 2013

### NUMERO AFFARE 00450/2013

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da OMISSIS, avverso il provvedimento comunicato in data 9 gennaio 2013 di esclusione dal concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, per il personale docente nelle scuole d'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, bandito con decr. dir. n. 82/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2012;

#### LA SEZIONE

Visto il ricorso straordinario, depositato in copia direttamente al Consiglio di Stato in data 18 gennaio 2013, con i relativi allegati, con cui la ricorrente lamenta di essere stata illegittimamente esclusa dal concorso in oggetto, pur non avendo conseguito il minimo prescritto dal bando per la **prova preselettiva** (34/50 rispetto a **35/50**);

Vista l'istanza di trattazione urgente della sospensiva reiterata con atto dell'11

febbraio 2013;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Gerardo Mastrandrea;

Ritenuto che, impregiudicato il dovere dell'intestata Amministrazione di relazionare nel merito del ricorso ai sensi di legge, si possa esprimere parere, nelle more, in ordine all'invocata tutela cautelare;

Considerato che il ricorso in oggetto, al riguardo, non appare assistito dal necessario *fumus boni iuris*, atteso che la norma richiamata dalla difesa della ricorrente (art. 400, comma 11, d. lg. 297/94), in relazione alla votazione minima di ciascuna **prova** di esame per procedere alla valutazione delle prove successive, non preclude la possibilità di fissare legittimamente per la **prova** in questione, che è **preselettiva**, una votazione minima necessaria (pari all'equivalente di 7/10) corrispondente alla votazione complessiva minima prevista dal bando (e dal comma 10 della medesima norma richiamata) per le prove scritte, nonché per quelle grafiche, pratiche e orali;

Considerato che anche le altre censure proposte non risultano, *prima facie*, giuridicamente consistenti;

P.Q.M.

Esprime il parere che l'istanza cautelare vada rigettata. Salvo il merito.

L'ESTENSORE  
Gerardo Mastrandrea

IL PRESIDENTE  
Pietro Falcone

IL SEGRETARIO  
Tiziana Tomassini